



Cristo e la Risposta O.D.V.

Via Quintino Sella 92R, 50136, Firenze

Nell'anno 2019 il giorno 05 del mese di Giugno alle ore 21.00, si sono riuniti i membri della ONLUS sinidicata, come da avviso affisso presso i locali dell'ex Hôtel Belvedere, alla via S. Giovanni Gualberto, 28 – Località Saltino – Reggello FI, per il seguente ordine del giorno:

1 – Convocazione di Assemblea Straordinaria dei Soci finalizzata all'approvazione del Nuovo Statuto dell'Associazione.

Sono presenti:

- 1 - Il presidente, Giovanni Cappello
- 2 - Il vice presidente Paul Timothy Schafer
- 3 - Il Segretario Emanuele Franzese,
- 4 - Il consigliere, Antonio Rubino
- 5 - Il consigliere Mirko Negri
- 6 - La socia effettiva Julienne Desjardins
- 7 - La Socia effettiva Maria De Santis
- 8 - La socia effettiva Giusj Arsini
- 9 - Il socio effettivo Sebastiano Giliberto
- 10 - La socia effettiva Lavinia Marino
- 11 - La socia effettiva Francesca Minutolo
- 12 - La socia effettiva Marianna Parlato
- 13 - Il socio effettivo James Romano
- 14 - Il socio effettivo Carmelo Valenti
- 15 - Il socio effettivo David Joseph Forni
- 16 - Il socio effettivo Giuseppe Sanzi
- 17 - Il socio effettivo David Levi Cubit
- 18 - Il socio effettivo Clark Bennett Slone

L'Assemblea affida al sig. Giovanni Cappello la carica di presidente e al sig. Emanuele Franzese la carica di segretario. Si dà quindi inizio ai lavori.

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione, Giovanni Cappello, illustra dettagliatamente all'Assemblea il Nuovo Statuto dell'Associazione che viene riportato nell'Allegato Nr. 1.

Dopo ampia discussione riguardante ogni articolo, l'Assemblea, unanime e concorde, vota per alzata di mano l'approvazione del Nuovo Statuto dell'Associazione.

Il presente verbale viene letto, approvato e chiuso in concomitanza allo scioglimento della seduta alle ore 23.30.

Il Presidente:

Il Segretario:



Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
UFFICIO TERRITORIALE FIRENZE

ATTO REGISTRATO IL AL 18 SET, 2019
N. ESATTI EURO *ESECOE*
IL DIRETTORE

4058

STATUTO

ART. 1
(Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, del *Codice civile* e relative disposizioni di attuazione, una *associazione* avente la seguente *denominazione*:

"Cristo è la Risposta O.D.V.", da ora in avanti denominata "*associazione*", con *sede legale* nel Comune di *Firenze alla Via Quintino Sella 92R* e con *durata illimitata*.

ART. 2
(Scopo, finalità e attività)

L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue *finalità* civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione è apolitica e si prefigge:

a – la divulgazione dell'Evangelo di Cristo, come insegnato dalle Sacre Scritture sia a mezzo stampa, radio, televisione, produzione di audiocassette, compact disc, libri ed eventuale altro mezzo di comunicazione (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a) d), del Decreto Lgs. 117/2017);

b – Gestire, organizzare e promuovere centri di aggregazione in genere e assistenza ai minori, anziani e famiglie bisognose in particolare con la realizzazione di case-famiglia, case protette, case di riposo, campeggi, circoli ricreativi e sportivi (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a) d), del Decreto Lgs. 117/2017);

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di Amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Call
Paul Quintino Sella
Francesco Benvenuto
Rubino Antonio
forvie

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all'associazione *persone fisiche* ed *enti* che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare all'Organo di Amministrazione (o consiglio direttivo) una *domanda scritta* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Copy
Paul Friedrich Schöper
Francesco Bazzucchi
Rudolf Fritzsche
Germana Vesin

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione del programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto ed eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associato può essere espulso se contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, di eventuali Regolamenti interni o alle deliberazioni degli organi associativi; oppure se arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione.

Ogni singolo associato può abbandonare l'Associazione per dimissioni e/o abbandono del gruppo.

Un associato può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

Paul Tindley Shapiro
Francesco Bazzucchi
Rossano Fucini
Anna Maria Uccini

ART. 6 (Organi)

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo (Presidente, Vice Presidente e Segretario);
- il Presidente e Vice Presidente;
- il Consiglio degli Anziani;
- il Revisore dei Conti

ART. 7 (Assemblea degli Associati)

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha *un voto*.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante affissione nell'albo dell'Associazione, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi.*
- *approva il bilancio di esercizio;*
- *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;*
- *delibera sulla esclusione degli associati;*
- *delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;*
- *delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;*
- *delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.*

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

L'assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Revisore dei Conti, sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto, e su tutto quant'altro a lei demandato per legge o per statuto.

Hanno diritto di intervenire nell'assemblea tutti i soci. I soci possono farsi rappresentare da altri soci anche se membri del Consiglio di Amministrazione, salvo, in questo caso, per l'approvazione di bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in mancanza dal Vice Presidente, in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente, il Presidente dell'assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

L'assemblea degli associati s'intende validamente costituita per le delibere di straordinaria amministrazione con la partecipazione totalitaria dei membri, per le

Paul Schild & Schaffer
Amministratore Delegato
Rubino Autunno
Giorgia Lariano

delibere di ordinaria amministrazione con la partecipazione dei tre quarti $\frac{3}{4}$ dei componenti l'Associazione stessa. Ogni associato ha diritto a un solo voto. Per la straordinaria amministrazione la delibera sarà valida se approvata con la maggioranza dei due terzi. Per la ordinaria amministrazione se approvata con almeno la metà più uno dei voti dei componenti l'Associazione.

ART. 8 **(Organo di Amministrazione - Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio Direttivo *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associative;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

Il Consiglio Direttivo è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 3 e 5, nominati dall'Assemblea per la *durata* di 5 anni e sono *rieleggibili*.

Gli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le *deliberazioni* del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (Consiglio Direttivo) composto da 3-5 membri eletti dall'assemblea dei Soci per la durata di cinque anni. In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio di Amministrazione, alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.

Il Consiglio di Amministrazione nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduta l'assemblea dei soci.

Handwritten signatures and names:
Paul Timothy Secher
Francesco Imquesh
Rudario Antonio
Gennaro Lencio

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo e al preventivo.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni.

Il Consiglio Direttivo può però elargire delle deleghe ad Associati e/o Volontari, riguardo ad aree specifiche, che elargiscono al delegato una relativa autonomia nel settore di competenza, tali deleghe sono però temporanee e vanno rinnovate, dal Consiglio, allo scadere della stessa. Le deleghe non si rinnovano in automatico.

Il Presidente, e in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del Consiglio degli Anziani; nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dall'Assemblea, a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, o per gravi motivi, decisa dal Consiglio degli Anziani, con voto unanime.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Al Presidente dell'associazione spetta la direzione dell'ente e il compito di realizzare e dirigere le attività previste e votate dal Consiglio Direttivo. E' comunque necessario sottolineare che l'organo decisionale è il Consiglio Direttivo, di cui il Presidente è uno dei componenti. Quest'ultimo, non può quindi prendere decisioni *straordinarie* da solo.

Capelli
Paul Vint
Amore
Rubino
Forina

Al presidente spetta la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio. Questo vuol dire che può:

- acquistare o vendere: immobili, terreni, autoveicoli, società, impianti e/o attrezzature di proprietà dell'associazione;
 - stipulare polizze assicurative di responsabilità civile e caso vita;
 - accendere mutui o prestiti per conto dell'associazione;
 - stipulare contratti con aziende esterne, per costruzione, manutenzione di immobili, servizi vari e/o con professionisti
- e quant'altro fosse necessario all'espletamento di quanto suesposto.

In caso di controversie giudiziarie rappresenta l'associazione nel corso della causa civile o penale. Può anche conferire ad altri soci il potere di stipulare atti o contratti in nome dell'associazione. Inoltre, il presidente vigila e cura che siano attuate le delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea e provvede all'osservanza delle disposizioni statutarie ed alla disciplina sociale. Solitamente resta in carica per la stessa durata del Consiglio Direttivo.

E' importante sottolineare che il Presidente, assieme a componenti del Consiglio Direttivo, è il responsabile civile dell'associazione di fronte ai terzi. Questo vuol dire che se l'associazione contrae dei debiti e non riesce a pagarli con il suo patrimonio, i creditori possono rivalersi sul patrimonio di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione o di chi ha rappresentato l'associazione per quel determinato affare. Con il presidente sarà solidamente responsabile l'intero consiglio direttivo, che ha approvato l'atto o deliberato l'impegno. E' quindi importante accertarsi che l'associazione abbia il patrimonio necessario per sostenere le sue attività, spendendo solo quello che si ha realmente in cassa. Inoltre, nel caso il presidente deleghi un altro socio per il compimento di determinati atti, è sempre consigliabile preparare una delega scritta (per maggiori informazioni leggi l'articolo sulla responsabilità degli organi associativi)

Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10

(Organo di Controllo - Consiglio degli Anziani)

Costituisce l'Organo di controllo, ed è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il Consiglio degli Anziani *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Capo
Paul Anthony Eliezer
Francesca Emmanuelle
Rudino Antonio
Farmina Lirio

Il Consiglio degli Anziani esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ha inoltre il compito di monitoraggio e rispetto dei regolamenti interni ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il *bilancio sociale* dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti del Consiglio degli Anziani possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 (Revisore dei Conti)

È l'organo o la persona che si occupa di esercitare il controllo contabile, e ed è nominato dall'associazione al suo interno o affidandosi ad una Società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale.

ART. 12 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dall'Organo di amministrazione, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Handwritten signatures of the board members, including names like Paolo Turchio, Stefano, Giuseppe, and others.

ART. 15
(Bilancio sociale e informativa sociale)

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 100 mila euro
annui

L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 1 mln di euro
annui

L'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale*.

ART. 16
(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi.

ART. 17
(Volontari)

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Per Copia
Paul Vincent Selph
Francesca Brunelle
Rodolfo Furtado
Priscilla Carino

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 18 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 19 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *estinzione o scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo *parere positivo* dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 20 (Poteri dell'Associazione)

L'Associazione può compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari utili o necessari e per il raggiungimento del fine di cui agli articoli precedenti.

L'Associazione può vendere i beni immobili acquisiti solo ed esclusivamente per l'acquisto di altri beni immobili che migliorino le capacità ricettive dei primi ed assolvano una funzione migliorativa nel raggiungimento dello scopo sociale.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito: dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione; da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio, da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite: dalle libere offerte; da ogni altra entrata che concorra a incrementare l'attivo sociale.

I singoli associati non possono chiedere la divisione del patrimonio dell'Associazione né pretendere altro in caso di recesso.

Nessun compenso sarà elargito ad alcun associato per l'opera svolta in seno all'Associazione.

Può essere disposta la liquidazione anticipata dell'Associazione

In caso di liquidazione dell'Associazione i beni che costituiscono il patrimonio saranno devoluti ad altra organizzazione designata dagli associati, che abbia, però, finalità e credo simili alla presente Associazione.

per Capelli
Paul Timothy Sheehan
Federico Bignardi
Rubino Antonino
Janina Loris

Per quanto altro non disposto espressamente dal presente Statuto, si fa richiamo alle norme del C.C

**ART. 21
(Rinvio)**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal *Codice civile*



Gianni Capelli
Paul Timothy Schuler
Franzese Guglielmo
Rubino Antonio
Forum & Cerini

Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
UFFICIO TERRITORIALE FIRENZE
ATTO REGISTRATO IL _____ AL _____
N. _____ ESATTI EURO 55000 18 SET. 2019
IL DIRETTORE
4058



Atto Dirigenziale
N. 2540 del 10/09/2019

Classifica: **012.03.01**

Anno **2019**

(7079547)

<i>Oggetto</i>	L.R.T. 28/93 E SUCCESSIVE MODIFICHE. REGISTRO REGIONALE DEL VOLONTARIATO: ISCRIZIONE DELL'ASSOCIAZIONE "CRISTO E' LA RISPOSTA O.D.V." NELLA SEZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE
<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE - AMBITO TURISMO, SOCIALE
<i>Riferimento PEG</i>	
<i>Resp. del Proc.</i>	Dott.ssa Laura Monticini
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	MONTICINI LAURA - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE - AMBITO TURISMO, SOCIALE

RODGI

La Dirigente

VISTA la Legge 11 agosto 1991 n. 266 legge quadro sul Volontariato;

VISTA la L.R.T. 26 aprile 1993, n. 28 recante “Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione gli Enti locali e gli altri Enti pubblici. Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato”, così come modificata dalle successive leggi regionali n. 44/94, n. 111/94, n. 29/96, n. 22/2015 e n. 21/2016;

VISTO in particolare l'art. 4 della L.R.T. n. 28/93 e successive modifiche il quale istituisce il Registro Regionale del Volontariato, articolato in Sezioni Provinciali e attribuisce al Presidente della Provincia, o suo delegato, la competenza relativa all'adozione del Decreto di iscrizione nella Sezione Provinciale, dettando nel contempo norme sulle modalità di presentazione delle domande di iscrizione e sulla documentazione da allegare alle domande stesse;

VISTI gli artt. 2 e 3 della L.R.T. 28/93 e successive modifiche i quali definiscono i requisiti necessari alla individuazione delle attività di volontariato e le organizzazioni di volontariato riconoscibili;

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

Atto Dirigenziale n. 2540 del 10/09/2019

VISTA la circolare 20/6/1996 prot. 11/22147/AS/I trasmessa dalla Regione Toscana alle Province Toscane e recante direttive in merito all'attuazione della L.R.T. 28/93 e successive modifiche;

RICORDATO l'art. 1, comma 16 della L. 7/04/2014, n. 56, con cui si prevede che dal 1° gennaio 2015 la Città Metropolitana subentra alla Provincia e succede ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni;

RICORDATO che la medesima Legge 7/04/2014, n. 56, nell'individuare le funzioni fondamentali delle Città Metropolitane e delle Province, rinvia a successivi atti della Regione o dello Stato la determinazione in ordine al mantenimento o meno delle funzioni, da adottare entro i termini previsti dalla legge medesima (c. n. 91 e segg.);

VISTO l'art. 5, comma 8, della LRT n. 22 del 3 marzo 2015 *"Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014"* che attribuisce alla Città Metropolitana di Firenze, in continuità con l'esercizio già di competenza della Provincia di Firenze, la tenuta degli Albi Regionali del Terzo Settore;

VISTE le *"Linee Guida per la gestione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato"*, approvate con Delibera GRT n. 513 del 30/05/2016;

VISTA la domanda di iscrizione al Registro Regionale del Volontariato, Sezione Città Metropolitana di Firenze, trasmessa a questa Amministrazione, in data 28/03/2019, prot. n. 0016516/2019, dall'Associazione citata in oggetto;

VISTE le integrazioni alla domanda di iscrizione presentate in data 07/06/2019, prot. n. 0029177/2019;

VISTO il parere favorevole del Comune di FIRENZE – ai sensi del V comma, art. 4, L.R.T. 28/93 e successive modifiche — con nota del Dirigente del *Servizio Sociale Professionale, Direzione Servizi Sociali*, del 18/06/2019, prot. n. 206620, pervenuta alla Città Metropolitana di Firenze il 09/09/2019, prot. n. 0043572/2019;

PRESO ATTO che l'Organizzazione sopra indicata può essere iscritta al Registro Regionale del Volontariato - Sezione Città Metropolitana di Firenze - per il Settore di attività prevalente SOCIALE;

DATO ATTO della corrispondenza della documentazione presentata con quella richiesta dalla legge in parola;

DATO ATTO che la documentazione relativa alla domanda di iscrizione è conservata agli atti dell'*Ufficio Politiche Sociali* della Direzione *"Risorse umane e Organizzazione"* di questa Amministrazione;

VISTO l'art. 6, comma 2°, punto g), della Legge 15.5.1997, n. 127, *"Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo"* che affida al Dirigente l'emanazione di attestazioni, comunicazioni, certificazioni etc.;

VISTO lo Statuto della Città Metropolitana di Firenze, approvato con Deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 1 del 16/12/2014;

RICHIAMATI

- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 23 del 29/12/2017 con il quale è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di dirigente della Direzione *"Risorse umane e Organizzazione"*;
- l'Atto del Sindaco Metropolitano n. 14 del 19/07/2018 recante *"Aggiornamento della Macrostruttura organizzativa della Città Metropolitana"*, con il quale è stata approvata la nuova macrostruttura d'Ente in vigore dal 1° agosto 2018;

- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 11 del 19/07/2018 con il quale è stato conferito alla sottoscritta, in aggiunta a quanto già stabilito dal Decreto del Sindaco Metropolitano n. 23 del 29/12/2017, le funzioni relative a “Turismo e Sociale”, “Cultura” e “Gestione del Parco Mediceo di Pratolino”;

RILEVATA pertanto la propria competenza in merito;

D i s p o n e

1. l'iscrizione al Registro Regionale del Volontariato - Sezione Città Metropolitana di Firenze - ai sensi e per gli effetti della L.R.T. 26-04-93 n. 28 e successive modifiche, della seguente Organizzazione:

“CRISTO è LA RISPOSTA O.D.V.”, C.F. 92012140627

con sede legale nel Comune di FIRENZE, Via Quintino Sella, 92/R - 50136

per il Settore di attività prevalente: SOCIALE;

2. che il responsabile del procedimento è la sottoscritta;

3. la notifica del presente provvedimento all'Organizzazione di cui sopra, al Sindaco del Comune competente per territorio, al Presidente della Giunta della Regione Toscana per la pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della LRT 28/1993 e successive modifiche e al Ce.S.Vo.T. (Centro Servizi Volontariato Toscana) in base alla Delibera GRT n. 246 del 14/02/2005.

Firenze **10/09/2019**

**MONTICINI LAURA - DIREZIONE RISORSE UMANE E
ORGANIZZAZIONE - AMBITO TURISMO, SOCIALE**

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”